

dirette. La polizza istituita dal R. D. L. N° 1113 viene costituita in garanzia dell'eventuale debito che, in caso di insolvenza sugli altri beni cauzionali prestati dalle Esattorie o, per lui, da terzi cauzionali, ma comunque per somma non superiore alla metà della cauzione d'obbligo.

Il suo funzionamento è stato disciplinato nelle condizioni generali di assicurazione in base al C. U. delle Leggi sulla riscossione delle imposte dirette con le norme e limitazioni presentate dalla speciale legge.

Il tasso del premio di assicurazione è fissato in misura dell'1.30% del valore garantito in cauzione, salvo le particolari agevolazioni contenute dall'On. Consiglio di Amministrazione nel gennaio 1932.

Con sua lettera del 21 febbraio 1932 N° 1753 l'On. Ministero delle Finanze, per domanda di importante Ente finanziario interessato, comuni: catagli da questo Istituto, dava parere favorevole a che la polizza fidejussoria fosse estesa anche alle cauzioni delle Ricevitorie Provinciali, fondandosi, in merito, sulle disposizioni degli art. 77 e 78 della Legge sulle riscossioni.

Le operazioni della nuova Gestione assunta